



## **Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità**

*Emanato con Decreto rettorale prot. n. 79436 del 19 dicembre 2019*

### **Art. 1**

#### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010, dell'art. 1, comma 16 della Legge n. 230/2005 e della Legge n. 232/2016.

### **Art. 2**

#### *Costituzione del Fondo*

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse:
  - a. di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (controvalore degli scatti triennali non attribuiti);
  - b. di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
  - c. di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori (ripartizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
  - d. dalla somma corrispondente alla quota delle entrate provenienti da contratti di prestazione in conto terzi secondo le modalità e con i limiti previsti dai regolamenti dell'Università di Camerino in materia.
  - e. le risorse appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16 della Legge 4/11/2005 n. 230;
2. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo di cui ai commi precedenti unicamente se non vi sono previsioni ostantive di compensi al personale da parte del Committente o da parte di regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi e verificata dai competenti uffici dell'Ateneo.



### Art. 3

#### *Modalità di utilizzo del Fondo*

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire compensi aggiuntivi a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica, di terza missione e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca, ed a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le indennità di funzione o di carica.
2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere ad oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattica integrativa.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili di cui al comma 1 sono definiti dal Senato Accademico su proposta del Rettore. I compensi devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento e sono definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
5. Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale tecnico e amministrativo che abbiano contribuito direttamente o indirettamente all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale. Il contributo del personale deve essere adeguatamente documentato e sono erogati dopo la riscossione del finanziamento.

### Art. 4

#### *Modalità di conferimento degli incarichi*

1. Gli incarichi di cui all'art. 3 commi 1 e 2, sono attribuiti dal Rettore con apposito decreto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico. Le procedure per il conferimento degli incarichi sono presidiate dalla Direzione Generale.
2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria, le modalità di attribuzione del compenso e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.
3. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente regolamento incarichi di natura autonoma.

### Art. 5

#### *Modalità di attribuzione dei compensi*



1. In caso di incarichi di cui al precedente art. 3, comma 1, i compensi saranno erogati, con Decreto del Rettore, al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria e nulla osta della Direzione Generale. L'effettiva modalità di erogazione dei compensi è disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico.
2. I compensi di cui all'articolo 3, per il personale tecnico-amministrativo sono attribuiti dal Direttore Generale, su richiesta del personale che abbia contribuito all'acquisizione dei finanziamenti, nei limiti di quanto definito dal presente regolamento. Tali compensi, che non possono superare i limiti definiti nei contratti integrativi e nei regolamenti di incentivazione vigenti nell'Università di Camerino, a valere sui finanziamenti ottenuti, sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto dalle commesse, dai progetti detratte tutte le spese vive sostenute dall'Ateneo o da sostenere in relazione ad impegni già assunti.
3. I compensi incentivanti riconosciuti al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dal presente regolamento, e da altre forme di incentivazione (compensi accessori a qualunque titolo attribuiti), non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione annua lorda.
4. Il trattamento complessivo annuo lordo, erogato da Unicam al personale docente e ricercatore, non può superare il doppio della retribuzione annua lorda.
5. In alternativa a quanto disposto dal comma precedente, l'Ateneo può erogare al docente e ricercatore, un trattamento economico complessivo annuo lordo massimo pari al 50% di quello spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione.
6. Per trattamento complessivo annuo lordo si intende la somma della retribuzione annua lorda e dei compensi a valere sul fondo della premialità.
7. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono lordo dipendente e assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
8. Nessuna distribuzione di compensi incentivanti può essere disposta in relazione a progetti o finanziamenti sui quali non siano effettuati prelievi di ateneo.

## Art. 6

### *Tempi e successiva erogazione del compenso*

1. L'erogazione di qualunque forma di compenso o incentivo a valere sul fondo è comunque consentita a valere sulle risorse effettivamente acquisite al bilancio dell'Ateneo e nei limiti di compatibilità del bilancio, con sottrazione di tutte le spese sostenute dall'Ateneo o da sostenersi in relazione ad impegni di spesa già assunti.
2. I compensi di cui al presente regolamento sono erogati annualmente.



Art. 7

*Norme transitorie e finali*

1. In prima applicazione, gli incarichi di cui all'art. 3 commi 1 e 2, sono definiti dal Rettore sulla base delle situazioni in corso di svolgimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e previo nulla osta della Direzione Generale approva il relativo stanziamento finanziario.
3. Il presente regolamento è soggetto ad un periodo di monitoraggio annuale. La direzione generale può emanare disposizioni integrative di dettaglio per chiarire alcune questioni
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di emanazione del Decreto Rettorale.